

LAW FED

STUDIO LEGALE
ANTONINI

FONDATO DALL'AVV. BENIAMINO ANTONINI NEL 1938



**Coronavirus
e
nuove modalità di riunione
degli organi di società**

LA QUESTIONE

Le tradizionali modalità di svolgimento delle riunioni degli organi di società (assemblea dei soci, C.d.A., collegio sindacale) comportano di consueto **l'assembramento di più persone** in un luogo:

circostanza che è incompatibile con le **misure di sicurezza connesse all'emergenza Coronavirus** (in particolare, si pensi al divieto personale di trasferimento e all'esigenza di distanziamento personale).

IL D.L. CURA ITALIA: UN PARZIALE RIMEDIO, MA ANCHE UN NUOVO PROBLEMA

Il d.l. “Cura Italia”:


- ha introdotto alcune novità sulle modalità di svolgimento delle **assemblee di società**;
- non ha, però, disciplinato le modalità di riunione degli **altri organi sociali** (C.d.A. e collegio sindacale).

LE NOVITÀ DEL D.L. “CURA ITALIA” (ART. 106)

Per facilitare il concreto svolgimento delle **assemblee dei soci**, la società può prevedere nell'avviso di convocazione, anche in deroga a disposizioni statutarie:

- **l'intervento** dei soci con mezzi di telecomunicazione;
- il **voto** in via elettronica o per corrispondenza;
- lo **svolgimento** dell'assemblea anche **esclusivamente** in via telematica, senza che il presidente, il segretario o il notaio debbano trovarsi nel medesimo luogo.

LE NOVITÀ DEL D.L. “CURA ITALIA”



Si tratta, in altri termini, del recepimento dell'orientamento espresso dalla **massima 11 marzo 2020, n. 187 del Consiglio Notarile di Milano**, volta a disciplinare l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

LA QUESTIONE CONTROVERSA

Il d.l. “Cura Italia” limita le predette novità all’assemblea dei soci, senza estenderle alle riunioni degli altri organi sociali.

Qual è, dunque, la disciplina per le riunioni del C.d.A. e del collegio sindacale?

Si applica la nuova disciplina prevista dal d.l. “Cura Italia”?

(A) LA SOLUZIONE NEGATIVA

La questione è controversa.

- Parte dei **primi commentatori** nega l'applicazione analogica o estensiva, sulla base di un'interpretazione letterale e della natura eccezionale della norma.
- **Tuttavia**, sembra corretto accogliere la soluzione opposta.

(B) LA SOLUZIONE PREFERIBILE

Sembra corretto estendere la disciplina prevista per l'assemblea dei soci anche alle riunioni del C.d.A. e del collegio sindacale, che, dunque, dovrebbero poter essere svolte da remoto anche in assenza di apposita previsione statutaria.

Ciò, in particolare, perché, ai sensi dell'art. 1, lett. q, d.p.c.m. 8 marzo 2020 “sono adottate, **in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto [...]**”.

- ✓ Favorevole a questa soluzione è anche Assonime (nota del 18 marzo 2020).